

COMUNE DI CURNO
Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO PER LA POSA DI DEHORS STAGIONALI E PERMANENTI

Approvato con Deliberazione C.C. n° 17 del 28 aprile 2023



data 14.04.2023

Il Responsabile dell'Area 3 Pianificazione e Sviluppo del Territorio e LL.PP.
Arch. Roberta Maggioni

INDICE

Art. 01 Oggetto e finalità	3
Art. 02 Definizione di dehors	3
Art. 03 Composizione dei dehors	4
Art. 04 Ubicazione e dimensioni	4
Art. 05 Caratteristiche	5
Art. 06 Modalità di presentazione dell’istanza e di rilascio della autorizzazione	6
Art. 07 Rilascio e validità dell’autorizzazione per dehors	7
Art. 08 Rinnovo concessione per dehors	8
Art. 09 Attività consentite	9
Art. 10 Orari di esercizio	9
Art. 11 Danni arrecati a terzi	9
Art. 12 Manutenzione del dehors	10
Art. 13 Sanzioni e misure ripristinatorie	10
Art. 14 Revoca e sospensione della concessione	11
Art. 15 Revoca e sospensione dell’autorizzazione per motivi di interesse pubblico	11
Art. 16 Disposizioni transitorie e finali	12
Art. 17 Entrata in vigore	12

Art. 01 Oggetto e finalità

Il presente “Regolamento per la posa di dehors stagionali e permanenti” (di seguito “Regolamento”), al fine della riqualificazione e valorizzazione dell’ambiente cittadino, disciplina la realizzazione su suolo pubblico, o suolo privato gravato da servitù di uso pubblico o su suolo privato (ad esempio cortili, terrazze, ecc...) di dehors stagionali e/o permanenti al servizio di pubblici esercizi che somministrano alimenti e bevande destinati alla sosta e al ristoro della clientela.

L’Amministrazione comunale riconosce la funzione positiva in termini di miglioramento dell’offerta di servizi ai cittadini ed ai turisti, di aggregazione sociale, di rivitalizzazione del paese, dell’utilizzo del suolo per la realizzazione di strutture temporanee connesse a pubblici esercizi, nell’ambito di regole codificate che ne garantiscano la compatibilità con i luoghi ed il decoro pubblico.

Art. 02 Definizione di dehors

Ai fini del presente Regolamento, per dehors si intende l’insieme degli elementi mobili e degli arredi posti in modo funzionale ed armonico sul suolo per delimitare lo spazio per il ristoro all’aperto annesso ad un pubblico esercizio di somministrazione (ristorante, bar, ecc...) o laboratorio artigianale con somministrazione, insediato in sede fissa.

Lo spazio occupato dal dehors si deve sviluppare su un unico piano.

In relazione alla tipologia costruttiva, il dehors può essere:

- tipo 1 - aperto;
- tipo 2 - semichiuso;
- tipo 3 - chiuso.

Per dehors aperto si intende lo spazio occupato senza delimitazioni fisiche che determinino un ambiente circoscritto e racchiuso.

Per dehors semichiuso o chiuso si intende lo spazio occupato con delimitazioni fisiche laterali, frontali e/o di copertura che determinino un ambiente circoscritto.

In ogni caso non sono ammesse opere in muratura.

In relazione alla temporalità, il dehors può essere:

- stagionale
- permanente

Per dehors stagionale si intende la struttura posta sul suolo per un periodo complessivo non superiore a 180 giorni nell’arco dell’anno solare.

Per dehors permanente si intende la struttura posta sul suolo per un periodo complessivo non superiore a cinque anni (rinnovabile una sola volta per uguale periodo) a far data dal giorno del rilascio della concessione per l’installazione della struttura.

Art. 03 Composizione dei dehors

Gli elementi del dehors di cui al precedente art. 2 sono così costituiti:

- a. Arredi di base: tavoli, sedie, poltroncine e/o panche.
- b. Elementi complementari di copertura e riparo: ombrelloni, tende a sbraccio, pergolati, gazebi, ecc...;

Gli elementi complementari di copertura e riparo installabili sono così classificati:

- per dehors del tipo 1 (aperti): copertura con ombrelloni o mediante tenda avvolgibile con estensione inferiore a 3 metri, dotata o meno di sostegni;
 - per dehors del tipo 2 (semichiusi): copertura come per il tipo 1 e protezioni laterali e/o frontali;
 - per dehors del tipo 3 (chiusi): struttura chiusa rigida di tipo scatolare e tutto quanto non rientrante nelle precedenti tipologie.
- c. Elementi accessori: elementi di delimitazione, fioriere, pedane, stufe ad irraggiamento (ammesse solamente per la tipologia 3), ecc.
 - d. Altri elementi: arredi funzionali allo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 04 Ubicazione e dimensioni

I dehors devono essere installati in prossimità dell'esercizio di cui costituiscono pertinenza, garantendo la maggiore attiguità possibile.

Non è consentito installare dehors, o parti di esso, se per raggiungerli dall'ingresso dell'esercizio cui sono annessi, è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli, ad eccezione di strade con traffico estremamente limitato e facenti parte della maglia viaria secondaria, e per le quali non sussistano situazioni di oggettivo pericolo che ne sconsiglino l'installazione.

La superficie coperta dei dehors, incluse quindi le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture, non può eccedere le dimensioni dell'area disponibile a seguito di concessione per l'occupazione del suolo pubblico.

La superficie del dehors non può comunque eccedere il 100% della superficie a destinazione commerciale dell'esercizio cui è annessa, con il limite massimo di mq. 100.

Il dehors non deve occultare la vista della segnaletica stradale presente nelle immediate vicinanze della struttura. Altresì non deve risultare occultata la vista di eventuali targhe, lapidi o cippi commemorativi autorizzati dal Comune.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupati fino a un massimo di due terzi della loro larghezza, a condizione che venga lasciata libera una fascia utile al transito pedonale e dei portatori di disabilità.

I dehors del tipo 3 (chiusi) devono rispettare le norme in materia di distanze legali stabilite dal Codice Civile.

L'Amministrazione Comunale può negare l'autorizzazione, porre condizioni e/o limitazioni, anche quando l'anzidetta proporzione o dimensione venga rispettata, qualora ne derivassero conseguenze pregiudizievoli per il traffico, la viabilità o la sicurezza pubblica.

In nessun caso la struttura potrà occupare, nemmeno parzialmente, la porzione di carreggiata riservata al passaggio dei veicoli.

Nei portici e nelle gallerie gravate da servitù di uso pubblico è ammessa la sola collocazione degli arredi di base e degli elementi accessori con l'esclusione di qualunque tipo di copertura.

Art. 05 Caratteristiche

Il dehors deve essere realizzato in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e deve risultare accessibile ai soggetti diversamente abili, salvo impossibilità tecniche comprovate, sottoscritte nella relazione dal tecnico abilitato che redige la domanda.

Su materiali lapidei o pavimentazioni pregiate il suolo deve essere lasciato a vista; pertanto non è ammesso l'uso di pedane se non nei casi in cui sia necessario colmare un dislivello significativo o eliminare barriere architettoniche.

Le strutture scatolari devono auto portarsi; pertanto devono essere semplicemente appoggiate al suolo pubblico, oppure con ancoraggi che non prevedano la realizzazione di sottofondazioni, basamenti di cemento e simili. Dette strutture possono essere consentite purché si dimostri la loro compatibilità ambientale ed architettonica con il contesto in cui s'inseriscono e con l'edificio di cui costituiscono pertinenza. La compatibilità deve essere avvalorata da dettagliata relazione tecnica. Le protezioni laterali e frontali devono essere trasparenti.

Sugli elementi che compongono il dehors non sono ammessi messaggi e cartelli pubblicitari, ad esclusione di quelli relativi alle insegne di esercizio.

Il dehors può essere ornato con fiori e/o piante ornamentali purché di ridotte dimensioni e che non creino ostacolo al passaggio o impedimento alla vista dello spazio nel quale il dehors è inserito. Gli eventuali sistemi di riscaldamento per esterno (ammessi solamente per la tipologia 3) devono prevedere la massima sicurezza e bassi consumi energetici mediante riscaldatori di ultima generazione ad alto rendimento.

Per le coperture in tessuto devono essere usati materiali non lucidi i cui colori o fantasie, per un corretto inserimento nel contesto, risultino in sintonia con l'assetto cromatico degli edifici adiacenti. Per le coperture di tipo rigido devono essere utilizzati materiali che garantiscano il maggior grado di trasparenza possibile, soprattutto nel caso sia opportuno garantire la percezione degli spazi pubblici e delle caratteristiche e/o elementi di pregio degli edifici circostanti.

Va preservata, per quanto possibile, l'unitarietà morfologica e tipologica del centro storico; gli interventi non devono alterare i caratteri, gli elementi connotativi e le relazioni tra le diverse parti del tessuto storico meritevoli di conservazione.

Art. 06 Modalità di presentazione dell'istanza e di rilascio della autorizzazione

Il titolare di un pubblico esercizio, che intenda collocare un nuovo dehors stagionale o permanente deve ottenere la preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale.

Al fine dell'ottenimento della autorizzazione di cui al precedente comma, il titolare del pubblico esercizio di somministrazione o del laboratorio artigianale deve presentare formale istanza in bollo.

Le istanze di cui al precedente comma, da presentarsi in forma telematica allo Sportello Unico per l'Edilizia, dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

- a. relazione tecnica descrittiva dell'intervento, con indicazione della disciplina viabilistica vigente nell'ambito interessato dalla richiesta di occupazione;
- b. adeguati elaborati grafici, in scala non inferiore a 1:100, nei quali siano opportunamente evidenziati lo stato di fatto dell'area interessata, l'eventuale presenza di segnaletica stradale, l'eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, e/o di passaggi pedonali e chiusini per sottoservizi; il tutto corredato da adeguata documentazione fotografica del luogo. Devono, inoltre, essere presentati ulteriori elaborati, in scala non inferiore a 1:50, nei quali siano indicate le caratteristiche della struttura, con piante, prospetti e sezioni quotati dell'installazione proposta (situazione estiva ed invernale, ove siano previste soluzioni diverse) con la distribuzione degli arredi e con i necessari riferimenti al contesto edificato adiacente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici. Gli elaborati devono essere redatti da tecnico abilitato all'esercizio della professione;
- c. indicazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie e, se previsti, pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti), anche attraverso riproduzioni fotografiche o copie di estratti di catalogo;
- d. campione del tessuto nel caso di copertura prevista mediante ombrelloni o comunque nel caso di copertura in tessuto;
- e. nulla osta della proprietà dell'edificio e del proprietario dell'unità immobiliare qualora la struttura venga posta a contatto di un edificio o su area privata; nel caso l'occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente, occorre il nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio), del proprietario dell'unità immobiliare e dell'esercente del negozio adiacenti;
- f. concessione all'occupazione del suolo pubblico rilasciata dal competente Ufficio comunale laddove la struttura insista su suolo pubblico o su suolo privato gravato da servitù di uso pubblico, compresi parchi e giardini pubblici;
- g. certificazione in ordine alle strutture portanti (stabilità, resistenza ...) con asseverazione del tecnico per la resistenza e la stabilità della struttura per la sicurezza pubblica;
- h. dichiarazione che gli impianti tecnologici (elettrico, riscaldamento, etc.) saranno realizzati nel rispetto delle normative vigenti, con impegno a produrre copia delle

certificazioni di conformità da parte degli installatori al termine dell'installazione del dehors;

- i. atto d'obbligo con cui il richiedente si impegna a rimuovere il manufatto a semplice richiesta dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 15 del presente Regolamento e a non renderlo oggetto di trasferimento della proprietà, o delle autorizzazioni amministrative necessarie per l'esercizio dell'attività, in quanto l'autorizzazione richiesta non costituisce alcun titolo relativamente a diritti soggettivi estesi nel tempo.

L'installazione di dehors è subordinata all'acquisizione dei seguenti pareri:

- del Comando di Polizia Locale che valuterà, in particolare:
 - la presenza dei requisiti minimi di sicurezza alla circolazione stradale;
 - la sussistenza di un adeguato spazio di transito pedonale lungo il marciapiede;
 - la compatibilità dell'intervento in caso di riduzione di aree destinate alla sosta.
- della Commissione per il Paesaggio nel caso di dehors da realizzare in ambiti soggetti a vincolo paesaggistico (in questo caso l'istanza dovrà essere inoltre corredata della richiesta di autorizzazione paesaggistica), nel centro storico, ovvero in tutti i casi in cui il Responsabile del Procedimento ritenga opportuno avvalersi del supporto della Commissione.
- della Soprintendenza nel caso in cui il dehors sia collocato in adiacenza o in prossimità di edifici o monumenti sottoposti a vincolo architettonico o ambientale o insista su aree sottoposte a vincolo paesaggistico, fermo restando quanto previsto dal DPR 38/2017 ("Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzativa semplificata").

Art. 07 Rilascio e validità dell'autorizzazione per dehors

I termini del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione dei dehors sono fissati in massimo 60 giorni aumentati a 90 giorni per le strutture da collocare in ambito vincolato dal punto di vista ambientale o storico-artistico e monumentale e per cui sia necessario acquisire Autorizzazione paesaggistica.

L'autorizzazione per la realizzazione di dehors stagionali è valida per un periodo complessivo non superiore a 180 giorni nell'arco dell'anno solare, e può essere rinnovata per non più di tre volte (comunque nel rispetto del limite complessivo di 180 giorni) con le modalità riportate al successivo art. 8.

L'autorizzazione per la realizzazione di dehors permanenti è valida cinque anni dalla data del rilascio, e può essere rinnovata una sola volta per pari periodo secondo le procedure di cui al successivo art. 8.

Il rilascio dell'autorizzazione è soggetto al versamento di una cauzione a garanzia del perfetto ripristino dell'area occupata determinata secondo i criteri di seguito definiti:

- per i dehors di tipo 1 e di tipo 2 la cauzione è pari a € 100,00, fermo restando comunque in capo al concessionario l'obbligo di ripristino come previsto dall'art. 11;
- per i dehors di tipo 3, con struttura chiusa rigida di tipo scatolare da ancorare su suolo pubblico, la cauzione è pari a:
 - a) € 500,00 per superfici fino a 20 mq;
 - b) € 1.000,00 per superfici maggiori di 20 mq e fino a 40 mq;
 - c) € 2.000,00 per superfici maggiori di 40 mq;

Art. 08 Rinnovo concessione per dehors

L'autorizzazione per la realizzazione di dehors può essere rinnovata previa verifica della sussistenza delle condizioni che ne hanno consentito il rilascio e del permanere della conformità rispetto alle norme vigenti al momento della richiesta.

In occasione del rinnovo dell'autorizzazione per la realizzazione di dehors stagionali o permanenti, il titolare dell'esercizio dovrà presentare almeno 60 giorni prima della scadenza in forma telematica allo Sportello Unico per l'Edilizia:

- formale istanza in bollo, contenente la dichiarazione attestante:
 - o la totale conformità del dehors rispetto a quello precedentemente autorizzato;
 - o il permanere della conformità del manufatto rispetto al Regolamento vigente;
 - o il permanere delle condizioni di sicurezza che hanno consentito il rilascio dell'originaria autorizzazione.
- nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio) e del proprietario dell'unità immobiliare qualora la struttura venga posta a contatto di un edificio o su area privata; nel caso l'occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente, occorre il nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio), del proprietario dell'unità immobiliare e dell'esercente del negozio adiacente;
- concessione all'occupazione del suolo pubblico rilasciata dal competente Ufficio comunale laddove la struttura insista su suolo pubblico o su suolo privato gravato da servitù di uso pubblico, compresi parchi e giardini pubblici;
- documentazione comprovante i versamenti dei canoni e tributi dovuti inerenti il dehor (riferiti al periodo di validità dell'autorizzazione precedente);

Per gli interventi ricadenti in ambiti interessati da vincoli paesaggistici è necessario presentare istanza di autorizzazione paesaggistica qualora quella già rilasciata risulti scaduta.

Costituisce causa di diniego per il rilascio della concessione di cui sopra, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per debiti inerenti il pagamento dei canoni e dei tributi dovuti.

Art. 09 Attività consentite

L'area all'aperto utilizzata per la somministrazione e/o il consumo di alimenti e bevande è considerata ai fini della determinazione della superficie di somministrazione oggetto dell'autorizzazione e può essere liberamente utilizzata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, nonché di quelle relative all'occupazione del suolo pubblico, e nel rispetto della normativa in materia di orari e di inquinamento acustico.

Nei dehors non possono essere installati banchi ed attrezzature per lo svolgimento dell'attività ad eccezione di quelle previste all'art. 3.

Eventuali intrattenimenti musicali da realizzarsi nei dehors devono essere preventivamente autorizzati dalla competente struttura comunale.

Nei dehors è vietata l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento.

Art. 10 Orari di esercizio

Il dehors osserva l'orario di apertura del pubblico esercizio di cui costituisce pertinenza fatto salvo il rispetto di quanto prescritto da eventuali specifiche ordinanze che regolamentano gli orari per il servizio all'aperto.

Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio all'aperto ed in occasione della chiusura per periodo feriale dell'esercizio, gli elementi di arredo non fissi e che possano causare situazioni di pericolo devono essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato, pena l'applicazione delle sanzioni pecuniarie per la violazione del Regolamento, nonché la sospensione e, in caso di recidiva, la revoca dell'autorizzazione.

E' possibile installare dehors per limitati periodi della giornata, in alternanza ad usi diversi del suolo pubblico, prevedendo arredi e strutture idonee al montaggio e smontaggio celere. Nell'istanza dovrà essere specificato l'orario di occupazione.

Art. 11 Danni arrecati a terzi

Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi costituenti il dehors, deve essere risarcito dai titolari dell'esercizio commerciale.

Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro immobile di proprietà pubblica, gli uffici comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, provvedono all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, addebitando al concessionario le spese sostenute oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 12 Manutenzione del dehors

E' fatto obbligo di mantenere lo spazio pubblico dato in concessione e gli elementi che costituiscono il dehors in ordine ed in perfetto stato igienico-sanitario, di pulizia, di sicurezza, di decoro e nelle stesse condizioni in cui sono stati autorizzati.

Non può essere aggiunto alcun oggetto o struttura non previsti nell'originaria autorizzazione (teli di ulteriore protezione, graticci di delimitazione, fioriere,...) senza preventiva autorizzazione.

L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per dimensione, forma e colore non richiede nuova autorizzazione.

Allo scadere del termine della concessione di occupazione suolo pubblico, o in caso di revoca o sospensione del provvedimento anzidetto, il titolare dell'esercizio è tenuto a rimuovere ogni singolo elemento del dehors ed al ripristino dello stato dei luoghi originario quandanche l'autorizzazione per la posa del dehors risultasse ancora in corso di validità.

Art. 13 Sanzioni e misure ripristinatorie

Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con dehors, senza la prescritta concessione e/o in misura eccedente la superficie consentita e/o oltre i limiti temporali di efficacia della concessione, il titolare dell'attività commerciale, cui il dehors è funzionalmente connesso, è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva, entro 7 giorni consecutivi dalla contestazione.

Nel caso in cui il trasgressore non provveda, il competente Responsabile di Servizio emana atto di diffida, intimando la rimozione delle strutture abusivamente installate entro 7 giorni consecutivi dal ricevimento dell'atto medesimo. Qualora il gestore dell'esercizio, cui il dehors è annesso, non provveda nei termini fissati al ripristino dello stato dei luoghi, le strutture sono rimosse d'ufficio con spese a carico del titolare dell'attività commerciale.

Il materiale rimosso è conservato dall'Amministrazione comunale, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni verrà dato atto in apposito verbale di rimozione redatto dal personale incaricato del controllo e della vigilanza.

Ferme restando le sanzioni previste per l'occupazione abusiva della sede stradale, chiunque realizzi abusivamente un dehors, ovvero non osservi le prescrizioni dell'autorizzazione, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 200,00 a Euro 480,00. Per l'accertamento degli illeciti si applicano le disposizioni della Legge n. 689 del 24 novembre 1981.

L'omessa rimozione nel tempo previsto sarà causa ostativa al rilascio di una nuova autorizzazione.

I proventi delle sanzioni amministrative sono destinati al finanziamento degli interventi di rimozione delle strutture abusive ed alla realizzazione, aggiornamento, integrazione e vigilanza sul rispetto del presente regolamento.

Art. 14 Revoca e sospensione della concessione

L'autorizzazione è sospesa da parte dell'Amministrazione comunale qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a. al dehors autorizzato siano state apportate modifiche rispetto al progetto approvato;
- b. gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
- c. mancanza di manutenzione che abbia determinato condizioni insufficienti di decoro, igienico- sanitarie e di sicurezza;
- d. casi motivati da pubblico interesse indicati al successivo art. 15.

In caso di sospensione, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che abbiano legittimato l'adozione del provvedimento di sospensione.

L'autorizzazione è revocata qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a. gli elementi di arredo non vengano ritirati e custoditi secondo le modalità previste all'art. 10;
- b. le attività svolte sull'area autorizzata costituiscano causa di disturbo alla quiete pubblica, accertato dalle autorità competenti;
- c. mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico e degli altri tributi di legge;
- d. reiterazione delle violazioni di cui al precedente comma 1;
- e. casi motivati da pubblico interesse indicati al successivo art. 15.

I provvedimenti di sospensione e revoca dell'autorizzazione sono adottati dal competente Responsabile di Servizio, previa notifica di atto di diffida, con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa.

La sospensione dell'autorizzazione può anche essere richiesta dal concessionario qualora, per cause non dipendenti dalla sua volontà, le aree interessate non dovessero risultare disponibili (es: interventi di manutenzione, non attuabili con soluzioni alternative, da parte del condominio ove ha sede il pubblico esercizio).

Art. 15 Revoca e sospensione dell'autorizzazione per motivi di interesse pubblico

Oltre a quanto previsto al precedente art. 14, l'autorizzazione per la realizzazione del dehors può essere revocata con provvedimento del Responsabile di Servizio motivata, per ragioni di interesse pubblico, previa comunicazione al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso. In caso di motivata urgenza la comunicazione al destinatario può avvenire con 5 giorni di preavviso.

L'autorizzazione può altresì essere sospesa con provvedimento del competente Responsabile di Servizio, per motivi d'interesse pubblico, nei seguenti casi:

- a. ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per l'esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di enti erogatori di servizi. In tali casi il competente Responsabile di Servizio provvede a comunicare al destinatario la data entro cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti; tale comunicazione, qualora non comporti revoche della concessione, dovrà avvenire con almeno 30 giorni di preavviso;
- b. per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione, motivata, al destinatario può avvenire in forma urgente, senza preavviso. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, o per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica, l'ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture. I costi della rimozione saranno a carico del concessionario;
- c. per altri motivi di rilevante interesse pubblico.

Art. 16 Disposizioni transitorie e finali

Tutte le installazioni già esistenti ed autorizzate dovranno presentare, al momento della scadenza dell'autorizzazione in atto, nuova domanda ai sensi del presente Regolamento.

Le domande presentate prima dell'entrata in vigore del Regolamento ed ancora in istruttoria, sono esaminate in base alle norme previste dal Regolamento e pertanto gli interessati devono modificare i relativi progetti ove siano in contrasto con le nuove disposizioni.

Si fa rimando al Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del COSAP, oltre che alle normative regolamentari e di legge riguardanti la materia specifica che interagiscono con l'applicazione del presente Regolamento.

Art. 17 Entrata in vigore

Il Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione e secondo le modalità previste nello Statuto comunale.

Da tale data sono abolite, ove incompatibili, tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che disciplinano la materia di cui al presente Regolamento.